

Allegato A

Verifiche ispettive nei confronti di utenti del trasporto di energia elettrica, in materia di riconoscimento degli OGdS non riscossi dai clienti finali e già versati alle imprese distributrici ai sensi della deliberazione 32/2021/R/eel: oggetto e modalità di effettuazione

1. Oggetto delle verifiche ispettive

Le operazioni di verifica hanno a oggetto il riconoscimento agli utenti del trasporto degli OGdS non riscossi dai clienti finali, inerenti a contratti di trasporto in essere o risolti, in relazione alle istanze presentate alla CSEA con riferimento agli anni a partire dal 2016 (entrata in vigore del codice di rete tipo), inclusa la loro quantificazione. Esemplificativamente, ma non esaustivamente, le verifiche avranno a oggetto quanto segue:

- l'accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei requisiti necessari per accedere al meccanismo di cui alla deliberazione 32/2021/R/eel;
- la documentazione necessaria a verificare la quantificazione degli importi degli OGdS non versati dai clienti finali comunicata alla CSEA, incluse anche:
 - le fatture emesse nei confronti dei clienti finali, con evidenze contabili che ne dimostrino la data di scadenza e il mancato pagamento;
 - le procedure e la documentazione che dimostrino l'espletamento da parte dell'impresa di tutte le azioni volte al recupero del credito nei confronti dei clienti finali;
 - la documentazione relativa alle eventuali cessioni del credito inclusa la modalità di quantificazione dei valori richiesti in base alle diverse quote degli ammontari rinunciati;
 - la documentazione relativa agli eventuali accordi transattivi e/o piani di rateizzazione stipulati con i clienti, inclusa ogni forma di corrispondenza intrattenuta con tali clienti ai fini del perfezionamento di detti accordi;
 - la documentazione relativa ai crediti vantati dall'utente del trasporto nei confronti di clienti finali interessati da procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziarica, concordato preventivo etc.);
 - la documentazione relativa all'esercizio della prescrizione da parte del cliente finale;
 - nel caso di adesione al regime semplificato, gli elementi necessari alla determinazione della stima degli OGdS non riscossi dichiarati comprensiva della documentazione relativa alla situazione contabile della società indicata nelle comunicazioni obbligatorie previste ai sensi del TIUC e nei bilanci di esercizio approvati;
 - l'eventuale documentazione ricevuta dalle controparti commerciali che avessero richiesto la partecipazione dell'utente del trasporto al meccanismo di cui alla deliberazione 32/2021/R/eel;
 - le comunicazioni intercorse con la CSEA nell'ambito della procedura di determinazione dell'ammontare di reintegro;

Allegato A

- a seconda del regime scelto per formulare l'istanza di partecipazione al Meccanismo, la documentazione di cui ai punti 5.4 e 5.5 dell'allegato A alla deliberazione 32/2021/R/eel;
- ogni altro elemento contabile e di riscontro ritenuto utile a determinare il valore dell'ammontare di reintegrazione richiesto dai componenti del Nucleo Ispettivo.

2. Modalità di effettuazione delle verifiche ispettive

Le verifiche ispettive di cui al precedente paragrafo, saranno effettuate per mezzo:

- di un controllo procedurale utilizzando una *check-list* da compilare in sede di ispezione;
- della consultazione e acquisizione di elementi documentali e informativi, anche mediante accesso ai sistemi contabili e gestionali dell'impresa.

L'impresa dovrà, pertanto, rendere disponibile tutta la documentazione tenuta ai sensi degli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi, nonché estratta dalla contabilità analitica e/o industriale ove predisposta, nonché ogni elemento informativo ritenuto utile dal Nucleo Ispettivo.